Prot. 2356 Class. 1101 Roma, 15 giugno 2022

Ai Presidenti degli Ordini Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica *Loro email - PEC*

OGGETTO: Circolare 39.2022 – Falsità della Nota ministeriale prot. n° 5125/2022 di proroga di certificazione cartacea.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che diverse/i iscritte/i inadempienti all'obbligo vaccinale ed in possesso di certificazioni cartacee di esonero e/o differimento risalenti nel tempo stanno opponendo, a seguito della ricezione della lettera di invito degli Ordini Territoriali, la <u>nota ministeriale prot. nº 5125/2022</u> ove risulterebbe prevista una proroga della validità delle certificazioni cartacee già emesse fino al 30.06.2022.

La stessa FNOPO risulta tra i soggetti cui è indirizzata detta nota, non l'ha mai ricevuta. Sussiste, infatti, specifica <u>risposta del Ministero della Salute del 15.04.2022 alla FNOMCeO</u> dalla quale si evince l'effettiva non autenticità della nota.

Il Ministero, peraltro, nel dare conto alla FNOMCeO della falsità della nota 5125/2022 ha inoltrato la medesima comunicazione anche al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma per il seguito di competenza.

Nell'unica comunicazione del Ministero della Salute che concerne la materia del termine di efficacia delle certificazioni cartacee, e che è stata inoltrata anche alla scrivente Federazione, si è esplicitato che "le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificazione verde elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19".

Con **D.P.C.M.** del **4.02.2022** sono infatti state individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. In particolare all'art. 10 del citato D.P.C.M. si dispone che "la verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli <u>Allegati</u> G, I, L e M del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno **2021**, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione". Al riguardo si evidenzia che l'« Allegato M» del D.P.C.M.17.06.2021 concerne proprio la " Verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Federazioni Nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie".

Prot. 2356 Class. 1101 Roma, 15 giugno 2022

Da quanto sopra consegue che:

i medici curanti e/o i medici vaccinatori dal **28 febbraio u.s.** <u>devono</u> emettere certificati in formato elettronico/digitale che andranno a modificare la posizione del sanitario interessato sulla Piattaforma in via automatica;

la nota attribuita al Ministero della Salute, datata 25.03.2022 e protocollata con il nº 5125, è falsa e pertanto non ha alcuna validità;

le richieste da parte delle iscritte/i agli Ordini Territoriali della Professione di Ostetrica volte a tener conto ad oggi di certificazioni cartacee in virtù della **inesistente proroga ministeriale** non dovranno trovare accoglimento e potrà essere loro spiegato che trattasi di nota falsa, come risulta dalla comunicazione ministeriale alla FNOMCeO;

le iscritte che non producano certificati di esonero e/o differimento digitali andranno, dunque, sospese.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari